



COMUNE DI USSANA



SETTORE : Ufficio del Sindaco


Responsabile: Contini Emidio

ORDINANZA N. 59

in data 30/12/2020

OGGETTO:

Ulteriore proroga dei servizi di igiene urbana alla Ditta COSIR SRL



IL SINDACO

PREMESSO che:

- a seguito dell'istituzione dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano il Comune di Ussana ha aderito al sistema integrato per i servizi di igiene urbana da organizzarsi a cura dell'Ufficio Tecnico dell'Unione;
- nelle more della predisposizione degli atti occorrenti e necessari per l'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento del "Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni dell'Unione Basso Campidano" interamente gestita dall'Unione dei Comuni del Basso Campidano, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 29 del 21/02/2019, a seguito di gara per procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, veniva affidato alla ditta COSIR SRL, con sede legale in Roma in Via Poli n. 29, P. IVA 02447920923, il Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti nel territorio comunale – anno 2019, regolato dal contratto Rep. n° 468 del 07/06/2019, con scadenza al 31/10/2019;
- il 31/10/2019, data di scadenza naturale del contratto sopracitato, non essendosi ancora concluso l'iter procedurale per l'approvazione del progetto per la gestione integrata dei rifiuti da parte di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione, con ordinanza sindacale n° 29 in data 31/10/2019, veniva ordinato alla ditta COSIR SRL, come sopra identificata, di proseguire il servizio in essere, agli stessi patti e condizioni fissati nel contratto Rep. N. 468 del 07/06/2019, per la durata massima di mesi 8 (otto) a decorrere dal 01/11/2019;
- il 30/06/2020, data di scadenza della proroga, non risultando ancora avviata da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Unione nessuna procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ordinanza sindacale n. 40 di pari data veniva ordinato alla ditta COSIR SRL, come sopra identificata, di proseguire ulteriormente il servizio in essere, agli stessi patti e condizioni fissati nel richiamato contratto, per la durata massima di mesi di 6 (sei) a decorrere dal 01/07/2020, con facoltà di revoca nel caso di completamento delle procedure di affidamento del servizio prima del 31/12/2020;

ATTESO che il 31/12/2020 scadono i termini della 2^a proroga alla Ditta COSIR SRL, senza che l'Unione dei Comuni abbia completato l'iter procedurale per l'attivazione della procedura di gara;

CONSIDERATO:

- che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse;
- che trattandosi di servizio pubblico essenziale che attiene alla cura e alla tutela della sanità e salute della cittadinanza e dell'ambiente il servizio non può subire interruzioni;

DATO ATTO che vista l'inerzia dimostrata dai Comuni aderenti all'Unione nell'adozione degli atti di propria competenza relativamente alla gara per la gestione in comune del "Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni dell'Unione Basso Campidano", questa Amministrazione ha incaricato il proprio Ufficio Tecnico della progettazione e attivazione delle procedure di gara per l'affidamento del Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti nel territorio comunale di Ussana della durata di anni 5+2;

CONSIDERATO che nelle more della predisposizione del progetto e delle procedure di affidamento della gara d'appalto, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente si rende necessario procedere ad assicurare la continuazione del servizio di igiene urbana nel proseguo dell'azione di valorizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti con l'attuale gestore;

CHE ricorrono i presupposti di urgenza e necessità per ordinare alla ditta COSIR di continuare ad espletare i servizi di igiene urbana, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, sino all'espletamento della gara e aggiudicazione del servizio, per la durata di mesi 6 (sei), e comunque non oltre la data del 30/06/2021;

VISTI:

- l'art. 50 c.5, del D.Lgs 18 agosto 2006, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

- l'art. 13, c.2, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'ar. 117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"
- il D.Lgs n. 152/06 ed in particolare l'art. 198 che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- il Piano Regionale dei Rifiuti approvato con deliberazione G.R. n. 73/7 del 20/12/2008;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. ii. e mm;
- lo statuto Comunale;
- il D.M. 5 agosto 2008 recante "incolumità pubblica e sicurezza urbana; defezione e ambito di applicazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 7 /bis del citato D.Lgs n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'art. 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

ORDINA

- Che il contratto di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in essere affidato alla ditta COSIR SRL, con sede legale in Roma in Via Poli n. 29, P. IVA 02447920923, con sede amministrativa in Cagliari via Nuoro 76/B sia proseguito per la durata massima di mesi 6 (mesi) a decorrere dal 01/01/2021, con facoltà di revoca della presente ordinanza qualora gli uffici preposti completino le procedure di affidamento del servizio di cui trattasi prima del 30/06/2021.
- Che durante il periodo di cui al precedente capoverso il servizio venga svolto agli stessi patti e condizioni fissati nel contratto rep. n. 468 del 07/06/2019.
- Che il servizio verrà interrotto al momento del subentro del nuovo gestore senza che tale interruzione possa dar luogo ad alcuna pretesa, richiesta ovvero indennizzo;

AVVISA

Che in caso d'inadempienza della presente ordinanza saranno assunti i provvedimenti di carattere amministrativo e penale conseguenti alla violazione.

DEMANDA

Agli uffici competenti la formalizzazione del relativo impegno di spesa per l'importo preventivabile sulla base del corrispettivo attualmente corrisposto.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale www.comune.ussana.cagliari.it, ed affissa all'albo pretorio comunale on line, venga notificata alla ditta interessata alla prosecuzione del servizio;
- la trasmissione in copia entro e non oltre 3 gg a:
 - Presidenza di Consiglio dei ministri;
 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - Ministero della Salute;
 - Ministero delle attività Produttive;

- Assessorato regionale Difesa Ambiente;
- Ufficio Territoriale di Governo;
- Provincia del Sud Sardegna Settore Ecologia;
- ATS Servizio Igiene Pubblica – CA;
- Comando di polizia Locale;
- Ufficio Tecnico Comunale
- COSIR SRL

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 2011, avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sardegna - Cagliari entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione.

Ussana, li 30/12/2020

Il Sindaco

Rag. Emidio Contini

